

REGOLAMENTO (CEE) N. 704/91 DELLA COMMISSIONE

del 27 febbraio 1991

che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 relativo al regime di perfezionamento attivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 del Consiglio⁽²⁾ è stato ripetutamente modificato, da ultimo dal regolamento (CEE) n. 731/90 della Commissione⁽³⁾;

considerando che occorre precisare talune regole relative all'applicazione delle condizioni economiche;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 ha previsto tassi forfettari di rendimento per il riso; che è opportuno modificare questi tassi per tener conto delle condizioni delle trasformazioni;

considerando che occorre definire nuovamente le condizioni secondo le quali il ricorso al sistema della compensazione all'equivalenza viene autorizzato per il riso, basandosi sul codice a 8 cifre della nomenclatura combinata; che tuttavia, in attesa di una modifica appropriata di detta nomenclatura relativa al riso, occorre stabilire che per taluni risi, l'equivalenza è determinata unicamente dal rapporto lunghezza/larghezza dei grani;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3677/86 ha stabilito le disposizioni relative alla ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori quando ciò sia necessario per determinare l'importo dei dazi all'importazione da riscuotere, rimborsare o sgravare; che, per le operazioni di perfezionamento attivo di frumento (grano) duro in semolini occorre avvalersi del metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) per ripartire le merci d'importazione fra i prodotti compensatori, l'applicazione del metodo della chiave valore non potendosi applicare convenientemente a tali operazioni; che per tali operazioni occorre inoltre modificare il tasso forfettario di rendimento per tener conto delle condizioni delle trasformazioni;

considerando che, in mancanza, da una parte, del parere del comitato dei regimi doganali economici, e, dall'altra parte, dell'adozione da parte del Consiglio in tre mesi a decorrere dal momento in cui la proposta gli è pervenuta,

la Commissione deve adottare le disposizioni proposte in materia conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 3, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1999/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3677/86 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 7 è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 7

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 del regolamento di base, le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per un tipo di merce da vincolare al regime nel corso di un periodo determinato quando il richiedente dell'autorizzazione:

a) si rifornisca nel territorio doganale della Comunità, nel corso dello stesso periodo, di merci prodotte nella Comunità comparabili, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, alle merci d'importazione in misura pari all'80 % del suo fabbisogno globale di tali merci incorporate nei prodotti compensatori.

La possibilità di avvalersi di questa disposizione è subordinata alla condizione che il richiedente dell'autorizzazione fornisca all'autorità doganale le pezze giustificatrici che le consentono di verificare se le previsioni d'acquisto di merci prodotte nella Comunità possono essere ragionevolmente attuate. Queste pezze giustificatrici, allegata alla domanda di autorizzazione, sono costituite, ad esempio, da copie dei documenti commerciali o amministrativi relativi agli acquisti effettuati in un precedente periodo indicativo o alle ordinazioni o previsioni d'acquisto nel periodo considerato.

Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, l'autorità doganale controlla, ove occorra, l'esattezza di tale percentuale al termine del periodo considerato;

b) cerca di premunirsi contro reali difficoltà di approvvigionamento per un tipo di merce, opportunamente provate all'autorità doganale, e affinché la parte di approvvigionamento di merci prodotte nella Comunità sia inferiore alla percentuale di cui alla lettera a);

⁽¹⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 12. 12. 1986, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 81 del 28. 3. 1990, pag. 14.

c) prova all'autorità doganale di aver fatto il necessario per procurarsi merci da perfezionare prodotte nella Comunità senza che alcun produttore comunitario si sia manifestato.

2. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica alle merci di cui all'allegato II del trattato.»

2) Il testo dell'articolo 58 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 58*

1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica conformemente alle disposizioni del presente articolo quando le merci d'importazione si ritrovano, con tutte le loro componenti, in ciascuno dei prodotti compensatori.

Per stabilire se tale metodo sia applicabile non si tiene conto delle perdite.

La quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare ciascun prodotto compensatore è determinata applicando successivamente alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori.

La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta un'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'articolo 57.

2. In deroga al paragrafo 1, il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica anche alle operazioni di perfezionamento di frumento (grano) duro in semolini "cuscus", semole e altri semolini.»

3) L'allegato IV è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.

4) L'allegato V è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 si applicano soltanto alle autorizzazioni rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1991.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

*ALLEGATO I**«ALLEGATO IV***DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLA COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA E ALL'ESPORTAZIONE ANTICIPATA PER TALUNE MERCI****1. Risi**

I risi di cui al codice NC 1006 sono da considerarsi merci equivalenti solo se appartengono allo stesso codice di 8 cifre della nomenclatura combinata. Tuttavia, per quanto riguarda i risi aventi una lunghezza inferiore a 6,0 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 3 e i risi aventi una lunghezza inferiore a 5,2 mm e un rapporto lunghezza/larghezza uguale o superiore a 2, solo questo rapporto lunghezza/larghezza è determinante per stabilire l'equivalenza. La misurazione dei risi si effettua conformemente alle disposizioni previste nell'allegato A, punto 2, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾.

2. Ceneri e residui di rame e delle sue leghe

Le ceneri e i residui di rame e delle sue leghe contemplati dal codice NC ex 2620 e i cascami e rottami di rame e delle sue leghe contemplati dal codice NC 7404 00.

È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza per le merci che danno luogo all'esportazione di ceneri, residui, cascami e rottami di cui sopra.

3. Grani (frumenti)

È vietato il ricorso alla compensazione per equivalenza tra i grani (frumenti) teneri del codice NC 1001 90 99 raccolti nella Comunità e tra i grani (frumenti) duri del codice NC 1001 10 90 raccolti nella Comunità e i grani importati appartenenti alle medesime sottovoci della nomenclatura combinata e raccolti in un paese terzo.

Tuttavia, dopo aver consultato il gruppo di esperti composto di rappresentanti degli Stati membri riuniti nel quadro del comitato dei regimi doganali economici, la Commissione può stabilire deroghe al divieto di avvalersi della compensazione per equivalenza per i prodotti suindicati. »

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

ALLEGATO II

I numeri d'ordine 18 e da 58 a 105 dell'allegato V sono sostituiti dal testo seguente :

Merci d'importazione		Numero d'ordine	Prodotti compensatori		Quantità dei prodotti compensatori ottenuta a partire da 100 kg di merce d'importazione (in kg)		
Codice NC	Designazione delle merci		Codice NC	Designazione delle merci			
1		2	3	4	5		
1001 10 90	Farina di grano	18	1103 11 10	a) Semole per cuscus	50,00		
			1103 11 10	b) Semole e semolini aventi, in peso, tenore di ceneri, calcolato sulla sostanza secca, uguale o superiore allo 0,95 e inferiore all'1,30 %	17,00		
			1101 00 00	c) Farina	8,00		
			ex 2302 30 10	d) Crusca	20,00		
1006 10 21	Risone (riso «paddy»): altri: stufato: a grani tondi	58	1006 20 11	a) Riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno») stufato: a grani tondi	80,00		
			ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00		
		59	1006 30 21	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani tondi	71,00		
			1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	6,00		
			1006 40 00	c) Rottura di riso	3,00		
			ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00		
		60	1006 30 61	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani tondi	65,00		
			1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90	b) Farina di riso o pule	8,00		
			1006 40 00	c) Rotture di riso	7,00		
			ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00		
		1006 10 23	Risone (riso «paddy») altri: stufato: a grani medi	61	1006 20 13	a) Riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno») stufato: a grani medi	80,00
					ex 1213 00 00	b) Lolla	20,00
62	1006 30 23			a) Riso semimbianchito anche lucido o brillato: stufato: a grani medi	71,00		
	1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90			b) Farina di riso o pule	6,00		
	1006 40 00	c) Rotture di riso	3,00				
	ex 1213 00 00	d) Lolla	20,00				

	1	2	3	4	5
1006 10 23 (segue)		63	1006 30 63 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semibianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 25	Risone (riso « paddy ») altri : stufato : a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	64	1006 20 15 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		65	1006 30 25 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semibianchito, anche lucidato o brillato, stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		66	1006 30 65 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato, stufato : a grani lunghi, il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
1006 10 27	Risone (riso « paddy ») altri : stufato : a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	67	1006 20 17 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « bruno ») stufato : a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/ larghezza è uguale o superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		68	1006 30 27 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semibianchito, lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	68,00 6,00 6,00 20,00

	1	2	3	4	5
1006 10 27 (segue)		69	1006 30 67 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	62,00 8,00 10,00 20,00
1006 10 92	Risone (riso « paddy ») : altri : altri a grani rotondi	70	1006 20 11 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno » : stufato : a grani rotondi b) Lolla	80,00 20,00
		71	1006 20 92 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno » : altri : a grani rotondi b) Lolla	80,00 20,00
		72	1006 30 21 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato : stufato : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		73	1006 30 42 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato : altri : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 5,00 10,00 20,00
		74	1006 30 61 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : stufato : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 8,00 7,00 20,00
		75	1006 30 92 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : altri : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	60,00 8,00 12,00 20,00

1	2	3	4	5
1006 10 94	76	1006 20 13 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: a grani medi b) Lolla	80,00 20,00
		77	1006 20 94 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altri: a grani medi b) Lolla
	78	1006 30 23 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 6,00 3,00 20,00
		79	1006 30 44 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla
	80		1006 30 63 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla
		81	1006 30 94 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altro: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla
1006 10 96	82		1006 20 15 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato: grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla
		83	1006 20 96 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): altro: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Lolla

	1	2	3	4	5
1006 10'96 (segue)		84	1006 30 25 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	71,00 3,00 20,00
		85	1006 30 46 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altro: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 10,00 20,00
		86	1006 30 65 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato stufato: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	65,00 7,00 20,00
		87	1006 30 96 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	60,00 12,00 20,00
1006 10 98	Risone (riso «paddy»): altri: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	88	1006 20 17 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno»: stufato: grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00
		89	1006 20 98 ex 1213 00 00	a) Riso decorticato (riso «cargo» o riso «bruno» altri: a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3 b) Lolla	80,00 20,00

1	2	3	4	5
1006 10 98 (segue)	90	1006 30 27 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	68,00 6,00 6,00 20,00
	91	1006 30 48 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato : altri : il cui rapporto lunghezza/ larghezza è superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	58,00 7,00 15,00 20,00
	92	1006 30 67 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	62,00 8,00 10,00 20,00
	93	1006 30 98 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 ex 1213 00 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : altri a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso d) Lolla	55,00 9,00 16,00 20,00
1006 20 11	Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno »): stufato : a grani rotondi	94 1006 30 21 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00

1	2	3	4	5
1006 20 11 (segue)	95	1006 30 61 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 13	96	1006 30 23 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato : stufato : a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00
	97	1006 30 63 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 15	98	1006 30 25 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00
	99	1006 30 65 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato : stufato : a grani lunghi : in cui il rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 17	100	1006 30 27 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito anche lucidato o brillato : a grani lunghi : in cui il rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	93,00 5,00 2,00

1	2	3	4	5
1006 20 17 (segue)	101	1006 30 67 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	88,00 10,00 2,00
1006 20 92	102	1006 30 42 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00
	103	1006 30 92 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 94	104	1006 30 44 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00
	105/1	1006 30 94 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 96	105/2	1006 30 46 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	84,00 6,00 10,00

1	2	3	4	5
1006 20 96 (segue)		105/3	1006 30 96 a) Riso imbianchito : altri : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 1102 30 00 b) Farina di riso o pule oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	77,00 12,00 11,00
1006 20 98	Riso decorticato (riso « cargo » o riso « bruno ») altri : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	105/4	1006 30 48 a) Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato : altri : il cui rapporto lunghezza/ larghezza è uguale o superiore a 3 1102 30 00 b) Farina di riso o pule oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	78,00 10,00 12,00
		105/5	1006 30 98 a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : altri : a grani lunghi : il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 1102 30 00 b) Farina di riso o pule oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 c) Rotture di riso	73,00 12,00 15,00
1006 30 21	Riso semimbianchito, anche luci- dato o brillato : stufato : a grani rotondi	105/6	1006 30 61 a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : stufato : a grani rotondi 1102 30 00 b) Farina di riso o pule oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1106 40 00 c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 23	Riso semimbianchito, anche luci- dato o brillato : stufato : a grani medi	105/7	1006 30 63 a) Riso imbianchito, anche lucidato o bril- lato : stufato : a grani medi 1102 30 00 b) Farina di riso o pule oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00 c) Rottura di riso	96,00 2,00 2,00

1	2	3	4	5
1006 30 25	Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	105/8 1006 30 65 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 27	Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3	105/9 1006 30 67 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: stufato: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è uguale o superiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	96,00 2,00 2,00
1006 30 42	Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi	105/10 1006 30 92 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani rotondi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00
1006 30 44	Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi	105/11 1006 30 64 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani medi b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00
1006 30 46	Riso semimbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3	105/12 1006 30 96 1102 30 00 oppure 2302 20 10 oppure 2302 20 90 1006 40 00	a) Riso imbianchito, anche lucidato o brillato: altri: a grani lunghi: il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 2 ma inferiore a 3 b) Farina di riso o pule c) Rotture di riso	94,00 2,00 4,00

